



# COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

Ufficio Segreteria del Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 88 del 18/10/2022

## **Oggetto: Divieto di volantinaggio e affissioni autorizzati.**

**Visto** che la promozione commerciale dei prodotti e servizi avviene frequentemente attraverso la modalità del volantinaggio indiscriminato e dell'affissione non autorizzata su pali della pubblica illuminazione e della segnaletica verticale, ma anche su altri manufatti esposti in luogo pubblico, come ad esempio le centraline dell'Enel, dei telefoni, del gas;

**Considerato** che tali forme indiscriminate di pubblicità sono causa di degrado ambientale, di aumento di rifiuti stradali e quindi di nocimento del decoro urbano e dell'igiene pubblica;

**Accertato** che sono state segnalate attività di volantinaggio sul territorio comunale, con consegna a mano degli stessi, noncuranti del rispetto delle norme del codice della strada in materia di pedoni che hanno creato nocimento alla circolazione stradale e pedonale;

**Ritenuto** doverosi intervenire per mitigare gli effetti di tale incontrollata pratica nei confronti della qualità della vita cittadina, modificando ed integrando la precedente ordinanza n. 77/2018

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale (approvato con Del. C.C. n. 21 del 30/04/2021);

**Visto** il D.Lgs n. 446/1997;

**Vista** la Legge n. 160/2019

**Visto** l'art. 50 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs n. 152/2006;

**Visto** l'art. 15 del D.Lgs n. 285/92,

## **ORDINA**

1. E' fatto divieto a tutte le imprese di pubblicità, alle attività economiche, a persone fisiche, di effettuare pubblicità mediante volantinaggio e/o distribuzione di volantini, manifesti, opuscoli od altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sui parabrezza o sul lunotto delle autovetture o altri tipi di veicoli;
2. E' vietato il lancio di volantini da veicoli stradali o da aeromobili;
3. E' vietato affiggere manifesti pubblicitari sui supporti e manufatti delle reti pubbliche di gas, luce, telefono, segnaletica stradale;
4. E' vietato distribuire volantini e comunicazioni pubblicitarie in genere in assenza del rispetto delle norme del codice della strada in particolare nei luoghi e nelle vie di particolare presenza veicolare;

## **INFORMA**

E' ammesso, solo nel giorno di giovedì, il volantinaggio pubblicitario con consegna del materiale direttamente a mano nelle abitazioni private o depositate esclusivamente all'interno delle apposite cassette adibite alla pubblicità o delle cassette condominiali dedicate (ove esistenti). Resta salvo il volantinaggio stradale ai fini politici per attività umanitarie e socio-culturali e per le attività circensi.

E' ammessa la collocazione di locandine pubblicitarie ai sensi dell'art. 58 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale

### **AVVERTE**

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni già previste da leggi e norme vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di € 500,00,

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga diffusa presso gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi del territorio comunale nonché sul sito internet del Comune e all'albo pretorio on line.

La presente ordinanza modifica o sostituisce ogni precedente disposizione comunale in contrasto con la medesima.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, li 18 ottobre 2022

Il Sindaco  
F.to Avv, Gianni Palazzolo